

1. Per partecipare al bando e' necessario aggiornare i dati attraverso la procedura di cui all'Applicativo A-38 (Dgr n. 3805/2009; Paragrafo 9 del Bando)?

Sì, l'aggiornamento dei dati è obbligatorio, pena la inammissibilità della domanda di contributo.

Va anche ricordato che, nell'ambito del modulo di domanda, è prevista l'espressa dichiarazione che attesta l'intervenuto aggiornamento dei dati, della cui veridicità risponde direttamente il dichiarante.

Fermo restando quanto precede e al solo fine di favorire un apporto collaborativo degli uffici preposti, è facoltà del richiedente comunicare alla struttura regionale competente (sicurezza.poliziale@regione.veneto.it) l'avvio e la conclusione della procedura di inserimento e aggiornamento dei dati, specificando anche l'eventuale l'invarianza dei dati stessi rispetto ai precedenti monitoraggi (che pertanto non necessitano di aggiornamento). La comunicazione dell'intervenuto aggiornamento può essere fornita anche contestualmente alla eventuale *anticipazione* dello schema di domanda e della documentazione prevista per l'accesso al contributo, come suggerito dal bando (paragrafo 8 lettera c), fermo restando che la trasmissione ufficiale della domanda e dei relativi allegati deve comunque avvenire con le modalità indicate al medesimo paragrafo 8 lettera c del bando (tramite PEC), a pena di esclusione.

2. A quale data occorre fare riferimento ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento dei dati nell'Applicativo A-38 ?

Tutti i dati richiesti vanno inseriti a far data dal 29.05.2015 (data di pubblicazione nel BUR della Dgr. n. 795 del 14 maggio 2015) e aggiornati in relazione alle variazioni intervenute rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato e inserito nell'applicativo.

3.E' necessaria la preventiva iscrizione nel registro regionale delle forme di gestione associata (Paragrafo 1 del Bando) ?

L'iscrizione al registro regionale delle forme di gestione associata è condizionata all'effettiva istituzione dello stesso. Alla data del 29.06.2015 tale registro non risulta concretamente istituito.

4.Qualì sono gli elementi che identificano e caratterizzano la *gestione unitaria di tutte le funzioni di polizia locale e la relativa concreta operatività* alla data di presentazione della domanda, come richiesto dal bando (Paragrafo 1 del Bando, terzo comma) ?

Al paragrafo 1 del bando è disposto che *“gli atti costitutivi delle forme associative tra enti locali devono prevedere espressamente la gestione unitaria di tutte le funzioni di polizia locale, talché non permangano servizi, attività o compiti residuali in capo ai singoli enti associati; la gestione unitaria deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda”* .

Il rispetto dei suddetti requisiti è condizione essenziale per l'ammissibilità della domanda; la *gestione unitaria* di tutte le funzioni di polizia locale significa e implica che tutti i servizi e le attribuzioni proprie della polizia locale, nessuna esclusa, siano gestite per mezzo della forma associativa prescelta e con le medesime regole, condivise e sancite nell'atto costitutivo (in ogni caso la gestione del progetto è rimessa in capo all'ente capofila di convenzione ovvero all'ente promotore, come previsto al paragrafo 6 lettera a del bando, sub *“Gestione”*).

Da quanto sopra risulta evidente che, ad esempio, l'ipotesi di una convenzione tra comuni (ovvero di altra forma associativa) limitata alla gestione del sistema di videosorveglianza e in assenza di un accordo associativo già instaurato, attivo e rispettoso delle condizioni previste dal bando per la gestione di tutte le funzioni di polizia municipale locale, non troverebbe riscontro né margine alcuno di coincidenza con il

richiamato disposto ai fini dell'ammissibilità della domanda. Nello specifico si osserva anche che la videosorveglianza non costituisce propriamente un servizio (e, tanto meno, una funzione) di polizia locale - se non dal punto di vista dell'utilizzo finale del flusso informativo che ne deriva per l'esercizio ottimale delle funzioni di P.L. e nell'ottica della sicurezza urbana e territoriale - essendo piuttosto uno dei tanti *strumenti* a supporto della polizia locale; anche per questo un accordo teso unicamente alla gestione di tale *strumento* non rientra tra le ipotesi ammesse di cui al Paragrafo 1) (Beneficiari).

Da notare anche che l'eventuale "scorporo" di singoli servizi (o gruppi di essi) afferenti alle funzioni di polizia locale, con attribuzione della relativa gestione operativa a soggetti istituzionali diversi, risulterebbe in contrasto con le disposizioni normative vigenti che impongono la gestione associata della "funzione fondamentale" di polizia locale da parte di Comuni a ciò obbligati; la qual cosa potrebbe esporre i relativi provvedimenti a possibili censure di legittimità.

D'altro canto va ulteriormente evidenziato come, a legislazione vigente, sia da escludere, a pena di nullità, l'ipotesi di sovrapposizione o duplicazione di gestioni associate per medesime funzioni o servizi di polizia locale; dunque l'eventuale riproduzione di formule gestionali associative per tali funzioni o servizi, da parte di uno stesso ente locale, comporta la *nullità* dell'atto più recente, salvo *recesso* dell'ente dalla forma associativa primigenia.

Per quanto riguarda poi il requisito della *effettiva e concreta operatività* della gestione associata alla data di presentazione della domanda, ciò può essere agevolmente verificato sulla scorta degli atti dispositivi e di gestione posti in essere dagli enti associati, con particolare riferimento agli aspetti legati al bilancio (ad esempio, con l'istituzione di capitoli di bilancio chiaramente distinti e conseguentemente valorizzati con i fondi conferiti dagli enti associati) e all'impiego delle risorse umane preposte all'esercizio delle funzioni/servizi di polizia locale, anche per conto degli enti associati, oltre che dalla data di costituzione della forma associativa.

A margine delle considerazioni sopra esposte, si osserva che la clausola della effettiva operatività della gestione associata trova la sua ragion d'essere proprio nell'esigenza di vietare accordi estemporanei e meramente strumentali all'accesso ai fondi pubblici (il sistema regionale di monitoraggio delle polizie locali consente, fra l'altro, la visione storica e consolidata dei relativi apparati); perciò la mera *approvazione* di uno *schema di convenzione* non è in ogni caso sufficiente a sostanziare detta condizione, essendo comunque necessari ulteriori passaggi formali e atti di programmazione e di coordinamento interni che traducano in concretezza la *gestione condivisa* delle funzioni, mettendo a disposizione anche gli strumenti e le risorse allo scopo necessarie.

5. Una gestione associata che, prima dell'emanazione del bando, abbia già provveduto all'attivazione dell'iter amministrativo finalizzato alla installazione di un sistema di videosorveglianza (approvazione del progetto, attivazione delle procedure di gara, ecc) può essere ammessa a partecipare al bando e, se sì, a quali condizioni?

Un progetto può essere ammesso a finanziamento ove rispetti *tutti* i requisiti e le condizioni previste dal bando; ciò implica, necessariamente, che l'atto che approva il progetto (allegato essenziale della domanda di contributo) sia adottato *successivamente* all'emanazione del bando in parola, dovendo appunto dare conto del rispetto puntuale di detti requisiti, utilizzando allo scopo anche la relativa modulistica messa a disposizione.

In effetti per accedere al contributo l'ente proponente deve produrre, fra l'altro, copia autentica della *delibera* che approva:

- lo *schema di progetto* (correttamente compilato in coerenza con i requisiti e i presupposti previsti dal bando; schema che, di fatto, rappresenta la sintesi ragionata dei contenuti essenziali del *progetto tecnico* che ne consegue ed esposti in dettaglio nella *relazione tecnica* allegata)
- *l'affidamento della gestione all'ente proponente* (con ciò intendendo l'espressa volontà dell'organo giuntale di affidare alla propria amministrazione locale la *gestione unitaria* del progetto. In tal senso, il progetto deve essere *unico* e coinvolgere *tutti* gli enti associati, come previsto al paragrafo 2 del Bando; del che dovrà darsi conto anche nella citata *relazione tecnica* allegata, in coerenza anche con quanto previsto al paragrafo 6 del bando [gestione])
- *l'autorizzazione* alla presentazione della domanda di contributo
- *l'impegno della relativa spesa* (eventuale e solo ai fini dell'attribuzione della priorità prevista al paragrafo 7 lett. C del bando)

A ciò si aggiunga anche la considerazione che le spese ritenute ammissibili, in sede di rendicontazione, sono solo quelle *effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'organo competente che approva il progetto, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto " e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione (paragrafo 6 lettera a, ultimo comma).*

Da quanto precede si evince che il discrimine teorico-giuridico ai fini dell'ammissibilità di domande che attengono a progetti di videosorveglianza già approvati dall'amministrazione proponente consiste nel permanere in capo all'ente medesimo del proprio potere/dovere di definire e approvare formalmente il *progetto definitivo/esecutivo* stesso e i cui contenuti, riscontrabili anche nello schema di progetto allegato alla domanda, siano rispondenti a quanto tassativamente previsto dal bando, anche sotto il profilo organizzativo e gestionale.

Pertanto, il livello di definizione progettuale di cui l'ente potrebbe teoricamente già disporre alla data di emanazione del bando non deve superare la fase *preliminare* (fermo restando l'eventuale adeguamento ai criteri del bando del progetto definitivo/esecutivo, da approvarsi per l'accesso ai contributi); resta in ogni caso esclusa la possibilità di ammettere progetti già concretamente avviati o in via di attuazione, quand'anche suscettibili di varianti in corso d'opera.

6. Il termine iniziale e quello finale da indicare nello schema di domanda sono vincolanti ?

Sì, il termine iniziale, e in particolare quello finale – a far data dal quale è conteggiato il termine per la produzione della rendicontazione - costituiscono riferimento obbligatorio e vincolante per l'attuazione del progetto, anche alla luce della necessità di programmare la spesa in ottemperanza alle recenti disposizioni di contabilità pubblica in materia di armonizzazione contabile degli enti territoriali (v. <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/>). Al termine finale indicato in domanda è anche collegata la possibilità di richiedere l'eventuale *proroga* prevista la paragrafo 6, lettera a) del bando. Vale anche la pena precisare che all'indicazione dei termini sono altresì collegate la presentazione della relazione intermedia annuale (v. risposta al quesito n. 13) e la data oltre la quale le spese rendicontate non possono essere prese in considerazione (v. Paragrafo 6 del Bando). Infine, merita evidenziare come alla tempistica prescelta dall'ente non sia collegato alcun punteggio o priorità; pertanto la individuazione di dettaglio rientra nella piena discrezionalità dell'ente, cui è rimessa l'attenta programmazione e ponderazione delle stesse nei limiti della delimitazione massima temporale di cui al Paragrafo 6, lett.a, primo comma e lett.b, comma primo.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, quali sono le condizioni che determinano la costituzione del Distretto di Polizia locale?

Premessa la Dgr. 1221/2012, nel cui alveo è effettuato anche un riferimento alle condizioni in presenza e in costanza delle quali il Distretto è da intendersi costituito per le finalità specifiche indicate dalla medesima delibera giunta, è qui necessario precisare che la *formale costituzione* del Distretto, prevista ai fini dell'attribuzione della priorità di cui al paragrafo 7 del bando, richiede in ogni caso la sussistenza delle necessarie "precondizioni" poste dal bando medesimo in capo alla *forma associativa* costituente il medesimo Distretto (si vedano al proposito le risposte ai precedenti quesiti n.1, 2,3 e 4). In questo senso, fermo restando l'ambito territoriale di riferimento del Distretto di cui alla citata Dgr 1221/2012, è perciò richiesta l'esistenza di una *forma associativa* (con esclusione dei Consorzi di Polizia locale, cui non è riconoscibile la priorità in argomento) che garantisca operativamente la *integrale gestione associata della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale* tra, e solo tra, i comuni inseriti *all'interno del Distretto come sopra delimitato* e, in presenza di tale condizione necessaria, il Distretto s'intende costituito, sebbene parzialmente, *ove la forma associativa "copra" una percentuale di popolazione almeno pari all'ottanta per cento del totale della popolazione del Distretto* così come desunta dai dati del bilancio demografico Istat al 31.12.2014 (il Distretto è integralmente costituito ove la forma associativa copra il 100% della popolazione del Distretto di riferimento come sopra determinata). Pertanto, in presenza di una parziale o integrale costituzione il Distretto è da intendersi costituito ed è assegnabile la relativa priorità.

In sintesi, per le specifiche priorità del bando in questione, il Distretto può dirsi costituito quando:

1. esiste una forma associativa unica (escluso il Consorzio) tra enti locali ricadenti nell'ambito territoriale del Distretto disegnato dalla Dgr n.1221/2012, che sia già concretamente operativa e pienamente rispondente ai requisiti previsti dal bando (paragrafo 1, "Beneficiari")
2. la popolazione complessiva degli enti locali associati, ai sensi del punto 1 che precede, sia uguale o superiore all'80% della popolazione complessiva del Distretto di riferimento

8. Come va intesa la disposizione di cui al Paragrafo 2, quinto comma, del Bando, nella parte in cui è stabilito che " Non sono ammesse spese per iniziative analoghe già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, in coerenza anche con quanto previsto al Paragrafo 4" ?

Il Paragrafo 2, quinto comma, è da leggere in combinato disposto con quanto precisato al successivo Paragrafo 4, cui la disposizione fa espresso rinvio. In sostanza, si vuol evitare che progetti finanziati con fondi pubblici (anche regionali e che però trovano fonte e disciplina in altra disposizione di legge regionale non afferente la sicurezza e la polizia locale) ottengano copertura attraverso diversi e sovrapposti canali di finanziamento: ad es. un progetto per l'installazione di telecamere di videosorveglianza che abbia già ottenuto il co-finanziamento regionale derivante da diversa disposizione legislativa non può essere ammesso, ciò proprio per evitare meccanismi di "deresponsabilizzazione finanziaria" degli enti, coerentemente con il criterio di *ne bis in idem* che traspare dalle disposizioni.

Pertanto, il raggio d'effetto della disposizione si estende all'anno solare in corso, ma comprende anche l'ambito di vigenza di eventuali progetti già finanziati con altri fondi pubblici, qualora esso coincida o sia sovrapponibile – in senso temporale e contenutistico - con il nuovo progetto presentato ai sensi del bando in questione, onde evitare il possibile "cumulo" di finanziamenti per le stesse azioni progettuali; questa lettura appare anche rispettosa del canone di ragionevolezza che impone di non escludere *sine die* eventuali beneficiari in ragione della mancata espressa delimitazione temporale del dettato normativo (il "già" di cui al richiamato Paragrafo 2).

9. Nell'ambito delle ipotesi di implementazione di cui alla lett.b del Paragrafo 2 del Bando, sono ammissibili postazioni di videosorveglianza mobile ?

Il paragrafo 2, comma primo, lett.b, fa riferimento alla implementazione delle postazioni, non distinguendo tra postazioni fisse o mobili, specificando tuttavia come l'implementazione debba essere necessariamente servente rispetto ai sistemi di videosorveglianza esistenti (si vedano a tal proposito i requisiti della *interoperabilità e centralizzazione*), di modo che non sono ammissibili le implementazioni prive di tali requisiti.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento alla videosorveglianza mobile va anche accertato e documentato il rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida emanate dagli organi e dalle autorità competenti in materia, con particolare riferimento alla circolare ministeriale richiamata in sede di bando e ai recenti pronunciamenti del Garante della privacy: http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0486_07.02.2012_CIRCOLARE.pdf
<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3723437>
<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680>

10.A cosa sono riferibili di sistemi informatici per la sicurezza di cui alla lettera c, Paragrafo 3 del Bando?

Con riferimento alla categoria *servizi informatici per la sicurezza*, prevista nell'ambito della progettualità di cui al Paragrafo 2, lett.c del bando, si precisa che la stessa deve intendersi come categoria necessariamente *collegata e a supporto* all'elemento principale oggetto del contributo regionale, che è, appunto, la “ *centrale operativa*”. In questo senso possono essere ammessi a finanziamento sistemi quali il TETRA (previa verifica della copertura con la Direzione Sistemi Informativi della Regione del Veneto) o gli apparati GPS (in tal caso, ovviamente, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970, dall'art.114 del D.lgs 196/2003, nonché dai provvedimenti del Garante della privacy sul tema specifico), ovvero applicativi di dialogo tra banche dati, purché tali strumenti rappresentino un effettivo e incontrovertibile *upgrade* strutturale della centrale operativa

11. Qual è l'esatta delimitazione degli attributi che deve possedere la centrale operativa di cui alla lettera c., Paragrafo 2) del Bando, nella parte in cui è specificato che la stessa deve essere unica per il livello distrettuale ?

Il requisito della “unicità” della centrale operativa è rispettato se nessuno degli enti locali (singoli o associati) che ricadono nell'ambito del Distretto di Polizia locale abbia già provveduto ad approntare una centrale operativa, dotata di tutti i requisiti tecnici atti a permettere la interoperabilità con le Forze dell'ordine, non essendo ammessa la creazione o l'implementazione di più centrali operative al servizio del medesimo Distretto. Tale circostanza risulta peraltro agevolmente verificabile anche attraverso le risultanze del Monitoraggio A-38.

Fermo restando quanto sopra occorre inoltre verificare, dandone conto in sede di domanda, che la centrale operativa che si intende approntare o implementare sia comunque “espandibile” (*recte*: posseda tutti i requisiti di connettività ed interoperabilità tali da consentire, sia nell'immediato che per il futuro, il dialogo operativo con altre centrali operative di livello locale e regionale), anche nel caso in cui il Distretto debba ancora costituirsi o ricostituirsi.

La *ratio* della regola prevista è quella di favorire coloro i quali per primi intendano approntare o abbiano già approntato e intendano implementare la centrale operativa all'interno del Distretto, precostituendo così le basi per una aggregazione sempre più ampia e strutturata da parte di tutti gli enti locali che ricadono nel Distretto, ma anche idonea a catalizzare attorno alla gestione operativa unica della polizia locale anche livelli più ampi ed elevati di controllo del territorio.

12. Quali condizioni sono necessarie ai fini della partecipazione e attivazione della procedura pattizia (progetti integrati) di cui al Paragrafo 3 del Bando.

Le condizioni per l'attivazione della procedura in argomento sono così precisate dal bando :

- Delimitazione soggettiva: sono legittimati a partecipare le Unioni di Comuni, le Unioni montane, i Capoluoghi di Provincia o la Città metropolitana. Tali enti devono far parte di e coincidere con un Distretto di Polizia locale costituito (v. Dgr. 1221/2012 e v. sub quesito 7, che precede)
- Delimitazione oggettiva: i Distretti devono essere almeno tre e territorialmente contermini.

13. La relazione intermedia di cui ai Paragrafi 5, 6 e 9, terzo comma, punto 4, va presentata anche nel caso in cui il termine indicato in domanda per l'attuazione del progetto sia inferiore all'anno ?

La relazione intermedia è prevista dal bando, in via generale, con cadenza “annuale” e fissata *non oltre* la data del 1° ottobre dell'anno successivo (v. paragrafi 5 e 6 del bando). A tale adempimento obbligatorio è collegato anche il riconoscimento della 2° tranche del contributo, tanto che la mancata presentazione della relazione intermedia comporta la decadenza della stessa quota contributiva (v. paragrafo 9, 3° comma, punto 4).

Pertanto è da ritenersi che la relazione intermedia debba essere presentata anche nel caso di progetti la cui conclusione sia stata fissata entro un termine inferiore a quello massimo concedibile (v. paragrafo 6 lettera a) o comunque entro un anno dall'avvio; in questo caso è ragionevole pensare al corrispondente “dimezzamento” dei termini utili allo scopo rispetto alla durata decisa per la conclusione del progetto , fermo restando il termine massimo previsto al citato paragrafo 5.